



**Comune di Chieti**  
(V Settore - Servizio Ambiente)

Prot. n° 67415

Chieti, li 01-10-19

Alle amministrazioni e soggetti interessati nel procedimento:

**Oggetto:** punto vendita carburanti Petrolifera Adriatica SpA ( ex colori Esso) 5609 in loc. Brecciarola di Chieti - S.S. 5 km 214+425. Procedura di caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale del sito ai sensi ex DM n. 31 del 12.02.2015. Convocazione Conferenza dei Servizi per esame Progetto unico di bonifica con rielaborazione AdR.

**La presente annulla e sostituisce l'atto di pari oggetto prot. n. 67043 del 27/09/2019**

Regione Abruzzo  
Direzione Parchi, Territorio, Ambiente - Energia  
P.E.C.: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Provincia di Chieti  
Settore 2 - Ambiente  
P.E.C.: protocollo@pec.provincia.chieti.it

A.R.T.A.  
Dipartimento di Chieti  
P.E.C.: dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

A.S.L.  
Dipartimento Igiene Ambientale  
P.E.C.: prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it  
siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it

Dirigente VI Settore  
SEDE  
E mail: valeriano.mergioti@comune.chieti.it

Petrolifera Adriatica S.p.A  
Via G. Bruno 20/1, 60019 - Senigallia (AN)  
PEC: petrolifera.adriatica@raccomandata-ar.com

Petroltecnica S.p.A.  
Via Rovereta, 32  
47853 Cerasolo di Coriano (RN)  
PEC: ambiente@pec.petroltecnica.it

Domar S.r.l  
Via Aterno, 230  
66100 CHIETI  
PEC: domarsrl@pec-cert.it

A mezzo Ufficio Messì

A tutti portatori di interessi pubblici e/o privati, individuali e collettivi, interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati  
presso albo pretorio comunale

## II. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il T.U. di cui al d.lgs n. 152 del 03.04.2006 ed in particolare alla parte IV - titolo V - che prevede la nuova procedura operativa ed amministrativa per giungere alla bonifica dei siti inquinati, in sostituzione dell'abrogato art. 17 del D.Lgs n. 22/97 e relativo decreto attuativo approvato con dm 471/99;

Visto l'art. 35 della L.R.A. n. 83/00, come modificato dall'art. 7, c. 8, della L.R.A. n. 27 del 09.08.06, che, tra l'altro, ha stabilito: [... "Fino all'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, i comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale."];

Visto l'art. 6, comma 4, della L.R.A. n. 45 del 19.12.07 (BURA n. 10 straordinario del 21.12.07) che ha assegnato definitivamente le competenze ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo V del d.lgs 152/06;

Visto l'art.14 e seguenti della legge 7/8/90 n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.M. 12.02.2015, n. 31, recante il regolamento dei criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta, tra l'altro che:

- con nota in data 22.06.2015, acquisita dal Comune a mezzo PEC in pari data e reg. al prot. 33426 del 25.06.15, la Esso Italiana S.r.l. ha dato comunicazione del potenziale superamento delle soglie di contaminazione, avviando la procedura semplificata di cui al D.M. n. 31 del 12.02.2015;
- con nota PEC prot. 34943 del 02.07.2015 questo Settore ha chiesto alla Esso Italiana S.r.l. dati ad integrazione della comunicazione del 22.06.15;
- con nota in data 23.07.2015 la Esso Italiana S.r.l. ha fornito dati integrativi sul sito in argomento in riscontro alla richiesta di questo Settore del 02.07.2015;
- l'impianto risulta esistente dal 1954 ed iscritto nel Piano di Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti approvato con del. C.C. n. 337/2003; l'impianto risulta ristrutturato a seguito concessione rilasciata dal Comune di Chieti - VI Settore (atto prot. 2318/242 del 13.05.1997) ed è stato sottoposto a collaudo periodico quindicennale ai sensi dell'art. 24 della LRA n. 10/2005, giusto verbale di collaudo trasmesso in copia dall'VIII Settore - Servizio Attività Produttive - con nota prot. 42412 del 14.08.2015;
- con nota in data 06.08.15, acquisita dal Comune al prot. 42461 del 17.08.15, la Esso Italiana S.r.l. ha trasmesso agli enti interessati il Rapporto Tecnico descrittivo delle indagini ambientali eseguite nel sito con riserva di inviare il documento di Analisi di Rischio, in fase di elaborazione;
- con nota prot. 43793 del 26.08.15 questo Settore ha chiesto all'Arta di Chieti la convalida dei risultati della caratterizzazione trasmessi dalla Esso Italiana S.r.l.;
- in data 01.09.2015 è pervenuto il parere espresso dall'Arta di Chieti con nota prot. 6252 in pari data, col quale sono stati richiesti taluni chiarimenti e l'integrazione con i dati di un monitoraggio dei soil gas ai sensi ex art. 3, p. 2, lett. b) del D.M. 31/15;
- a seguito invito di questo Settore la Esso Italiana S.r.l., con nota PEC in data 01.10.15 ha fornito i chiarimenti richiesti dall'Arta di Chieti;
- con nota in data 03/10/2017, acquisita dal Comune a mezzo PEC al prot. 59667 del 03/10/2017 la Soc. Petroltecnica ha riscontrato la relazione ARTA del 27/09/2017 prot. n. 24776 e la nota del Comune prot. 59392 del 30/09/2017, evidenziando la conformità dei limiti CSC e valori ISS dopo aver concordato una verifica con ARTA a mezzo tavolo tecnico da eseguirsi in data 09/10/2017;
- con nota pervenuta al Comune il 10/10/2017 prot. 60953 l'ARTA di Chieti ha invitato Petroltecnica, in attesa della validazione dei risultati delle analisi in contraddittorio da parte di ARTA Pescara, ad implementare la rete di monitoraggio esistente e le attività di MISE;
- in data 12/09/2018 la Petroltecnica, con nota pervenuta al Comune e acquisita al prot. n. 58656 del 19/09/2018, ha trasmesso i risultati di campionamento acque del 07/08/2018 con riserva di presentare la rielaborazione del documento AdR all'interno del P.U.B. previsto dal D.M. 31/15;
- con verbale in data 14.01.2016 la Conferenza dei Servizi presso il Comune di Chieti, conformemente al parere espresso dall'Arta di Chieti, ha respinto il documento contenente l'Analisi di Rischio sito specifica

presentato dalla Esso Italiana S.r.l. nel corso della procedura, chiedendo il completamento delle indagini di caratterizzazione nel rispetto dell'all. 2, c. 1, del DM 31/15;

- con missiva del 19.10.2016, assunta dal Comune al prot. n. 58116 in data 02.11.2016, la Esso Italiana Srl ha comunicato che dalla stessa data del 19.10.2016 la Soc. Petrolifera Adriatica S.p.A. ha acquistato il ramo d'azienda del p.v. in oggetto ed ha conseguentemente assunto a proprio carico l'obbligo della prosecuzione delle attività ambientali; che conseguentemente la Petrolifera Adriatica SpA ha garantito la continuità delle attività nominando quale consulente la soc. Petroltecnica SpA in sostituzione della Arcadis Italia Srl;
- con nota pec in data 13.03.2017 la soc. Petroltecnica SpA ha comunicato il programma d'esecuzione delle indagini di caratterizzazione integrative richieste dalla CdS del 14.01.2016;
- con nota pec del 27.09.2017 prot. n. 24776 l'Arta di Chieti ha trasmesso agli enti e aziende interessate la relazione tecnica con l'esito dei campionamenti delle acque sotterranee eseguiti in contraddittorio in data 19.04.2017. La relazione evidenzia, tra l'altro, superamenti delle CSC per il parametro MTBE nell'unico punto di monitoraggio, posto in prossimità del parco serbatoi; che un solo punto di monitoraggio non è sufficiente alla definizione del modello concettuale della contaminazione a carico delle acque sotterranee e che, pertanto, è necessario implementare la rete di monitoraggio esistente, con comunicazione agli enti e all'Arta delle attività d'indagine che saranno poste in essere; che l'attuale intervento di MISE (spurghi forzati), considerata la discontinuità e la cadenza dell'intervento non nota, non sembra idoneo a garantire il rispetto delle CSC in uscita dai confini del sito;
- con nota del Comune di Chieti n. 59392 del 03/10/2017 è stata richiesta l'integrazione delle MISE e presentazione del Progetto unico di Bonifica con rielaborazione dell'AdR;
- in data 17/11/2015 la Esso Italiana S.r.l. ha trasmesso il documento di Analisi di Rischio sanitari ambientali redatto dalla Arcadia S.r.l. in data 04/11/2015 (al Comune acquisito al prot. n. 65399 del 09/12/2015);
- con nota ARTA di Chieti, acquisita al protocollo del Comune al n. 19386 del 15/03/2019, sono stati trasmessi i risultati analitici monitoraggio di luglio e agosto 2018 acque sotterranee da cui risultano superamenti dei parametri MTBE e Manganese nelle acque prelevate dal piezometro MW1, mentre nel piezometro MW3 un campionamento effettuato in data 7 agosto 2018 risulta un superamento del parametro manganese, prossimo ai limiti tabellari di 50 µg/l che non risulta significativo posta l'incertezza di misura, ed è comunque inferiore ai limiti di fondo naturale stabiliti dalla Regione Abruzzo con DGR 225/2016; In detto documento l'ARTA si riserva ulteriori valutazioni in relazione ai campionamenti nel piezometro MW2 effettuati nel piezometro in data 05/04/2018 ed inoltre rileva che dall'elaborazione dell'audamento della piezometrica il punto MW1 non sembra essere posizionato a valle idrogeologico.

Visto il documento "Progetto Unico di Bonifica" trasmesso via PEC e acquisito al protocollo del Comune al n. 31935 del 08/05/2019 e in formato cartaceo al protocollo del comune al n. 52700 del 29/07/2019;

Rilevato che il documento progettuale in oggetto si riferisce al sito Punto vendita carburanti Petrolifera Adriatica (ex colori ESSO) n. 5609 situato alla fraz. Brecciarola di Chieti – S.S. 5 km 214+425, su area di proprietà della DOMAR S.r.l., catastalmente rappresentata dalla particella n. 4187 del fg. 52, nel PRG vigente del Comune di Chieti riporta con destinazione a "Sottozona semiestensiva di completamento" ma inserita nel Piano di Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti approvato con del. C.C. n. 337/2003;

... che il progetto unico di bonifica presentato è costituito dal risultato delle attività ambientali eseguite e relativo monitoraggio e messa in sicurezza della falda acquifera nonché dalla rielaborazione del documento A.d.R. sito specifica;

Considerato necessario l'esame del documento in oggetto con gli enti interessati nel procedimento, nel rispetto delle procedure indicate dalla legge;

#### DISPONE

la convocazione della Conferenza dei Servizi, in modalità sincrona, per il giorno 24/10/2019, alle ore 10,00, presso il Comune di Chieti – V Settore - Servizio, Ambiente, in via delle Robinie 5, per esaminare il Documento Tecnico indicato in oggetto.

Ai sensi dell'art. 14-ter, commi 2-3, della legge 7/8/1990 n. 241, i lavori della conferenza si concludono non oltre novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. Ciascun ente convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'ente stesso su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Gli Enti in indirizzo che intendono esprimere unicamente il loro nulla osta in linea tecnica senza specifiche condizioni, potranno inoltrare apposita comunicazione entro i cinque giorni precedenti la Conferenza dei Servizi. (comunicazione da anticipare al Responsabile del Procedimento a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail "giovanni.ghianni@comune.chieti.it").

Tali tempi sono indicati per assicurare la materiale acquisizione delle PEC dal sistema informativo del protocollo generale dell'ente. Si precisa che, in ogni caso, non potranno essere presi in considerazione note e pareri trasmessi nello stesso giorno della CdS per impossibilità oggettiva di acquisizione.

Si precisa che all'esito dell'ultima riunione l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. (art. 14/ter, comma 7, L.241/90).

Ai sensi dell'art.14-quater, commi 1-3-4, testo vigente L. 241/90, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione precedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Al fine di consentire la completa disamina degli aspetti tecnici, s'invita l'Arta di Chieti ad assicurare la presenza in C.d.S. di un proprio funzionario e, in ogni caso, di far pervenire il parere.

Si dispone, inoltre, la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per gg. 15 consecutivi.

Copia della documentazione ed elaborati riferiti all'oggetto sono a disposizione per la consultazione presso la sede del settore scrivente sito in Chieti alla via delle Robinie n. 5.

**Il Funzionario Resp.le del Procedimento**

(Dott. Giovanni Ghianni)

*Giovanni Ghianni*